

CCCXIV SEDUTA

VENERDÌ 7 OTTOBRE 1955

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente BO

INDICE

Disegni di legge:

Annunzio di presentazione Pag. 12849

Interpellanze:

Svolgimento:

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno* 12866
 TERRACINI 12861, 12868

Interrogazioni:

Svolgimento:

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno* 12858
 CADORNA 12860
 CERABONA 12858
 FERRARI 12855
 PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le Finanze* 12854, 12856, 12860
 PRETI, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro* 12850
 RISTORI 12850
 ROMANO Antonio 12852, 12857
 RUSSO Luigi 12856
 TOMÈ 12853
 VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il Tesoro* 12851, 12852, 12857

La seduta è aperta alle ore 11.

RUSSO LUIGI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 23 luglio 1955, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Merlin Umberto, Ceschi e Lorenzi:

« Istituzione della zona industriale e del porto fluviale di Padova » (1167).

Comunico, altresì, che il Ministro delle finanze ha presentato il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, che istituisce una imposta erariale sul gas metano » (1166).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è del senatore Ristori al Ministro del tesoro. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per sapere se debba ritenersi esatta la prescrizione di termini che i dipendenti dei servizi delle pensioni di guerra oppongono alle domande di concessione che i genitori dei caduti ripetono, anche dopo decorsi cinque anni dalla

comunicazione della morte del loro congiunto, quando sia venuta meno la causa di « condizioni economiche non abbisognevole » che determinò il non accoglimento della domanda precedentemente avanzata in termini e per conoscere quali provvedimenti s'intenda adottare per ovviare a tale ingiustizia » (421).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'onorevole Ristori sa che è stata approvata una legge che risolve questo problema. Quindi non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Il senatore Ristori ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RISTORI. Onorevole Sottosegretario, l'atto di nascita di questa mia interrogazione porta la data del 23 settembre 1954. Quindi è un anno e quattordici giorni, se non erro. Comunque non posso che dichiararmi soddisfatto in quanto la mia interrogazione ha provocato la legge 10 maggio 1955, n. 491, che accoglie integralmente le lamentele da me indicate, e viene incontro alle esigenze degli interessati, ponendo fine alle ingiustizie provocate dalla difettosa interpretazione dell'articolo 108 che viene integrato con due commi aggiuntivi.

Inoltre vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario sul fatto che ancora oggi si persiste a valutare le condizioni di alcune categorie, quali i contadini, mezzadri, coltivatori diretti, piccoli fittuari e proprietari, come se non avessero praticamente diritto alla pensione; lì si ritiene cioè categorie in buone condizioni economiche. Vorrei far presente che quando si discusse la legge 10 agosto 1950, n. 648, e si stabilì che le informazioni assunte dai carabinieri, per le persone che spesso le fornivano, non potevano essere ritenute probanti in quanto fornite da persone che potevano anche avere motivi di risentimento verso coloro per i quali tali informazioni venivano richieste. Fu allora chiesto dalla nostra parte di stabilire una cifra base per avere diritto alla pensione e fu proposta una categoria di statali, non ricordo

quale, con precisione. L'allora Ministro del tesoro Vanoni, accettando questo principio, propose che la cifra per gli aventi diritto alla pensione venisse calcolata in rapporto alle 240.000 lire che a quell'epoca costituivano l'abbattimento alla base per la complementare. Ora, se non erro, le 240.000 lire sono state portate a 480.000, e sarebbe opportuno, a mio avviso, che di questa variazione si tenesse conto anche per queste categorie, poiché dal 1950 ad oggi, il costo della vita è sensibilmente aumentato. Mi consta che sono stati emessi, per esempio, decreti negativi per contadini di Firenzuola, cioè per contadini di alta montagna, là dove le popolazioni fuggono abbandonando i poderi per le gravi condizioni di disagio economico delle zone in cui vivono. I redditi per chi lavora terreni di alta montagna, anche se si tratta di 10 o 20 ettari, sono minimi. Pertanto raccomando all'onorevole Sottosegretario che si tengano presenti le condizioni di questi contadini, anche in rapporto alla crisi agricola che imperversa nel nostro Paese e un poco in tutto il mondo. Si pensi soprattutto ai genitori che hanno perduto un figliolo per causa di guerra, sia civile che militare, e si renda loro giustizia.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRETI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Ristori, non esiste una questione particolare relativa ai mezzadri o ai coltivatori diretti. Per tutti i contadini italiani vale il principio delle 240.000 lire di reddito; e la pensione viene concessa o negata a seconda che risulta che i richiedenti hanno un reddito superiore o inferiore. Noi evidentemente ci basiamo soprattutto sulle informazioni dei carabinieri, ma non solo su di esse. Può darsi — e non l'escludo — che in molti casi i carabinieri sbagliano, cioè diano informazioni non corrispondenti al vero; e può darsi che in certi casi si commetta involontariamente una ingiustizia in base a riferimenti che non sono esatti; ma è certo che gli uffici delle pensioni di guerra non usano criteri restrittivi, quando si tratta di giudicare delle

condizioni economiche dei mezzadri, o coltivatori diretti in genere.

Poichè il reddito massimo per la concessione della pensione di guerra ai genitori è di lire 240.000, l'onorevole Ristori propone di alzare il *plafond* a 480.000 lire, come si è fatto per l'imposta complementare. Egli comprenderà che io non lo posso seguire su questo terreno.

Mi rendo conto anch'io che 240.000 lire del 1950 non sono la stessa cosa di 240.000 lire del 1955, giacchè, sia pur lievemente, il potere d'acquisto della moneta è diminuito. È proprio per questo che, quando si discusse, un paio di mesi fa, alla Camera una leggina in materia di pensioni di guerra, io, a nome del Governo, dichiarai che il Governo stesso era disposto ad accettare che il limite fosse portato da 240.000 lire a 300.000. Di più credo che il Governo non possa fare.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro dell'industria e del commercio. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario :

« Per sapere se sia a conoscenza delle difficoltà economiche in cui si dibattono gli esercenti del commercio di cartoleria e oggetti di cancelleria, che, fino a pochi anni fa, sono stati fornitori degli uffici pubblici provinciali e che oggi, essendosi preferito il sistema delle forniture fatte da pochi grandi commercianti, attraverso i singoli Ministeri, sono stati privati, causa tale accentramento, di una notevole entrata, pur continuando a pagare le imposte su un reddito che più non hanno.

Ragioni di giustizia impongono una revisione del sistema delle forniture a sfondo monopolistico, il che è causa di turbamento degli interessi della classe dei commercianti medi» (450).

PRESIDENTE. A questa interrogazione risponderà l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

L'onorevole Valmarana ha facoltà di parlare.

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Gli approvvigionamenti di materiali di facile consumo (cancelleria, lavori di carto-

tecnica, materiali d'imballaggio, ecc.), indispensabili al funzionamento delle amministrazioni centrali sono di regola effettuati dal Provveditorato generale dello Stato, con l'osservanza delle norme vigenti in materia, mediante licitazioni private o gare offerte segrete, alle quali sono invitati tutti i principali fabbricanti di ciascun settore merceologico.

Il Provveditorato generale dello Stato tiene aggiornato un Albo dei fornitori da cui è possibile desumere elementi relativi alle possibilità di produzione, all'attrezzatura aziendale, alla capacità di assumere impegni dalle imprese avuto riguardo anche alle aziende dell'Italia meridionale, del Lazio e delle Isole, agli effetti dell'applicazione della legge 6 ottobre 1950, n. 835.

Col ricorso diretto alle fabbriche si rende possibile l'approvvigionamento di provviste di servizio in base a precisazioni tecniche o a capitolati speciali con assoluta unicità di criteri, con garanzie di elevato rendimento ed a prezzi particolarmente vantaggiosi per lo Stato per effetto anche dei benefici fiscali di cui alla legge 19 luglio 1941, n. 771.

Tuttavia, quando condizioni particolari di mercato lo consigliano, non è escluso il ricorso a complessi commerciali particolarmente attrezzati che offrano serie garanzie di regolare esecuzione delle forniture.

Per le amministrazioni provinciali, ad esempio Prefetture, Questure, Uffici finanziari, Genio civile, ecc., non essendo sempre possibile ricorrere ad approvvigionamenti diretti dalle fabbriche, per l'eccessivo frazionamento delle consegne, si realizza in pratica il ricorso ai grossisti ed a medi e piccoli commercianti locali, come auspicato dall'onorevole interrogante, per importi nel complesso ancora rilevanti.

Dall'esame però dei preventivi di spesa o dai rendiconti, si rileva sovente che i prezzi richiesti o praticati in tali circostanze dai rivenditori locali superano i limiti di un normale utile, fino a raggiungere in alcuni casi maggiorazioni, rispetto ai prezzi di fabbrica per analogo prodotto, del 200 per cento. Inoltre la qualità e lo stato di conservazione dei prodotti forniti lasciano talvolta a desiderare, dovendo effettuarsi la scelta in base a sommario esame del genere, senza il ricorso ad

accertamenti di carattere tecnico, che minuziosamente accompagnano le forniture alle Amministrazioni centrali all'atto della scelta e del collaudo.

È assolutamente da escludere l'esistenza di situazioni monopolistiche nelle forniture al Provveditorato generale dello Stato, dal quale viene costantemente e rigorosamente osservata la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni legislative in materia (licitazioni private, gare ed offerte segrete), mentre si può affermare che esiste largo margine per gli approvvigionamenti presso aziende commerciali, specie per le necessità degli uffici provinciali. Tale margine potrebbe essere anche maggiore qualora si verificasse un adeguamento dei prezzi di vendita ai costi di produzione e un miglioramento dei prodotti forniti.

PRESIDENTE. Il senatore Romano Antonio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. La risposta dell'onorevole Sottosegretario, coincide a parole con la mia interrogazione, la quale fu sollecitata da diverse associazioni di commercianti di alcuni centri soprattutto dell'interno della Sicilia. Questi commercianti di oggetti di cancelleria, almeno nel cosiddetto ventennio, fornivano i vari uffici locali (Prefetture, Genio civile, Intendenza di finanza, ecc.). Gradualmente però queste forniture diminuirono, ed i vari esercenti — la cui attività commerciale è notevole all'inizio di ogni anno scolastico — privati delle forniture agli uffici statali, si sono trovati in difficoltà, tanto che qualcuno è fallito. Si chiede pertanto di ritornare al sistema di un tempo evitando l'accentramento nelle mani dei grossisti, perchè tutti hanno diritto di vivere.

Spero che l'onorevole Sottosegretario intervenga con adeguate istruzioni al riguardo.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Tomè ai Ministri delle finanze e del tesoro. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario* :

« Per sapere se non ritengano opportuno intervenire (sia mediante iniziativa legislativa

sia in sede amministrativa) per interrompere o sospendere le azioni di recupero dei fondi erogati a vantaggio degli enti locali in forza delle leggi 10 agosto 1945, n. 517, e successive, intese a lenire la disoccupazione. Ciò in vista delle gravi difficoltà di bilancio in cui versano i Comuni e le Provincie e in vista anche della iniziativa di legge dei senatori Tupini ed altri presentata in Senato in data 5 novembre 1954 (Stampato n. 327) » (503).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VALMARANA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In ordine alla proposta di legge di iniziativa dell'onorevole Tupini ed altri, cui si riferisce l'onorevole interrogante, questo Ministero ha avuto modo di manifestare parere non favorevole alla Presidenza del Consiglio dei ministri, rammentando che la legge 3 agosto 1949, n. 589, riguardante la concessione di contributi statali nelle spese per opere di competenza degli enti locali, prevede, per le singole categorie, concorsi dall'uno per cento, 1,50 per cento, 2 per cento; 2,50 per cento, 3 per cento, 4 per cento, 4,50 per cento; 5 per cento e 5,50 per cento che corrispondono, in valore capitale, rispettivamente, a 14,84 per cento; 22,26 per cento; 29,69 per cento; 37,10 per cento; 44,52 per cento; 59,38 per cento; 66,78 per cento; 74 per cento; e 84,62 per cento della spesa.

Questo Ministero ha osservato, altresì, che le disposizioni emanate per l'esecuzione di opere a sollievo della disoccupazione, dato il tasso al quale dovrebbe calcolarsi il valore attuale delle 30 annualità dovute allo Stato secondo la proposta di legge in parola, già rappresenterebbero un beneficio del 76,56 per cento, per un tasso di sconto del 5,50 per cento, e del 78,90 per cento, per un tasso del 6,80 per cento: residuo debito a carico degli Enti locali ammonterebbe, rispettivamente, al 23,44 per cento e al 21,10 per cento.

Secondo detta proposta, se gli Enti in parola eseguissero opere per un importo pari al valore attuale del loro debito (lire 23,44 nel caso che il tasso di sconto fosse del 5,80 per cento e lire 21,10 nell'altro in cui tale

tasso dovesse essere aumentato di un punto) verrebbero esonerati dal rimborso del debito stesso.

In tale modo, cioè, su un importo di spesa di complessive lire 123,44, godrebbero di un concorso di lire 100 (76,56 più lire 23,44) e, cioè, dell'81 per cento, e su un importo di spesa di lire 121,10, di un uguale concorso di lire 100 (lire 78,90 più lire 21,10), pari, cioè, all'82,66 per cento.

Ora, come è noto, i lavori eseguiti a sollievo della disoccupazione concernono le diverse categorie di opere contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le quali è previsto un diverso regime di contribuzione statale, come sopra indicato, a seconda della loro importanza e delle regioni dove vengono eseguite; con la cennata proposta le medesime opere verrebbero, invece, indiscriminatamente ammesse ad un beneficio che si avvicinerrebbe quasi a quello massimo previsto dalla suddetta legge n. 589.

D'altra parte, mentre il provvedimento proposto è per lo Stato onerosissimo (le spese anticipate dallo Stato, a termini del decreto legislativo del 1945, n. 517, ammontano a lire 55.394 milioni, di cui la metà dovrebbe essere rimborsata dagli Enti locali), le quote a carico degli enti interessati non sono tali da pregiudicare le rispettive situazioni finanziarie, trattandosi, come sopra accennato, di somme da corrispondere in un trentennio e senza interessi.

L'avere, infatti, previsto che le somme siano rimborsate senza interessi, mentre costituisce un minor aggravio di portata notevole, rende agevole il pagamento delle quote dovute. Ad esempio, su una spesa complessiva di lire 2 milioni, la somma a carico dell'Ente è di lire 1 milione, che, ripartita in trenta anni, comporta una spesa annua di lire 33.335.

Ove, invece, fosse stata stabilita la corresponsione dell'interesse (5 per cento), l'annualità a carico dell'Ente debitore sarebbe stata di lire 65.051, e, cioè, di un importo quasi doppio rispetto a quello dovuto a norma delle disposizioni vigenti.

Va considerato, infine, che le opere di che trattasi sono di competenza degli enti locali, per cui l'accollo da parte dello Stato di tutto l'onere afferente alle opere eseguite a sollievo

della disoccupazione, rappresenterebbe un gravissimo precedente che non mancherebbe di essere invocato per giustificare il mancato pagamento delle quote di debito per altro titolo dovuto allo Stato stesso.

A parte quanto precede, non andrebbe trascurata la circostanza che lo Stato non ha mancato di adottare provvedimenti, di portata finanziaria notevolissima, a sollievo della finanza degli Enti locali. Si rammentano, a tale riguardo, fra gli altri, la legge 2 luglio 1952, n. 703, con la quale è stata attribuita ai Comuni una parte notevole di entrate statali, la legge 8 aprile 1954, n. 144, concernente la sostituzione dello Stato ai Comuni nella concessione della garanzia sui mutui contratti dagli Istituti delle case popolari con la Cassa depositi e prestiti e la legge 9 agosto 1954, n. 645, recante provvedimenti straordinari a favore dell'edilizia scolastica.

Attese le considerazioni che precedono, questo Ministero ritiene che non siano da adottare iniziative del genere di quelle proposte dall'onorevole interrogante, tanto più che l'esonero richiesto non potrebbe essere accordato con semplice provvedimento amministrativo.

PRESIDENTE. Il senatore Tomè ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOMÈ. Naturalmente mi dichiaro insoddisfatto della risposta, con la quale praticamente si elude il problema. Io ho accennato alla proposta di legge Tupini semplicemente per mettere in evidenza la situazione di aspettativa generale non solo degli amministratori locali, ma anche del Parlamento sul problema da me rappresentato.

Viceversa, nella risposta, ci si è soffermati analiticamente sul disegno di legge Tupini. Ora, qualora questo disegno di legge non sia ritenuto idoneo alle esigenze di una perequazione, in ordine ad una eventuale rinuncia a vantaggio delle amministrazioni locali da parte del Tesoro dei crediti che esso ha, nulla vieta che si possa dallo stesso Ministero proporre un disegno di legge più pertinente.

Resta dunque il problema di fondo, che ognuno di noi conosce. In sostanza si tratta di tener conto della situazione di gravissimo disagio in cui si trovano i bilanci delle ammi-

nistrazioni locali, di recente ancor più in difficoltà per gli aumenti del trattamento economico ai dipendenti, in analogia a quelli deliberati per i dipendenti statali. Se anteriormente alla presentazione della mia interrogazione tale ragione specifica non sussisteva, oggi questa si aggiunge a quelle che già in precedenza erano note. Mi sembra in sommo grado disorganico questo modo di procedere: mentre si riconoscono le esigenze dei bilanci degli enti locali, mentre per varie vie si cerca di andare incontro alle loro necessità, con iniziative particolari si toglie quello che da un'altra parte si vorrebbe dare.

Mi sembra logico attendere una revisione organica della situazione, per non assistere allo spettacolo di un Ministero che dà e di un altro che preleva. Tutto questo è assurdo. Io invito l'onorevole Sottosegretario a rendersi portavoce di questi rilievi affinché il problema sia ripreso in esame. Non è possibile lavarsene le mani e costringere gli enti locali a sopportare oneri che non possono sostenere, tanto più se si pensa che nella formulazione della legge con cui si dispose l'erogazione di questi fondi si lasciava trasparire che il debito non sarebbe stato da rimborsare. Basta dare una occhiata a quelle norme per comprenderlo. Fu proprio in considerazione di detta interpretazione, che gli amministratori comunali largheggiarono, nel richiedere i vantaggi ed i benefici che essa consentiva.

Perchè oggi il Governo deve negare l'impostazione tendenziale di allora? Siamo fuori della logica, e pertanto, concludendo, dichiaro che sono assolutamente insoddisfatto della risposta avuta.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Ferrari ai Ministri delle finanze e dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Per conoscere se, stante la grave situazione creatasi tra le masse lavoratrici del comune di Casarano, in provincia di Lecce, a causa del chiesto trasferimento in Comune di altra provincia della lavorazione del tabacco inerente alla concessione intestata ai monaci Cistercensi Casamari, in Casarano esercitata ininterrotta-

mente dal 1942, cioè da quando fu concessa la licenza, non considerino esiziale all'ordine pubblico e contrario ai principi di giustizia sociale detto trasferimento; e se in conseguenza non ritengano opportuno negarlo, per non privare di lavoro e dei mezzi di sussistenza circa ben 170 lavoratrici della foglia del tabacco durante il periodo di maggiore disoccupazione agricola » (572).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo all'onorevole interrogante anche a nome del Ministero dell'interno.

La congregazione dei monaci Cistercensi di Casamari, è titolare di una licenza di concessione per la coltivazione del tabacco, ed i terreni da essa coltivati sono tutti nella provincia di Brindisi. Ha perciò chiesto di poter lavorare i prodotti, anzichè nella località attuale di Casarano, in provincia di Lecce, ad Oria che è in provincia di Brindisi. Il motivo per la quale questa richiesta è stata fatta, è dovuto a ragioni funzionali, perchè evidentemente la lavorazione avviene in maniera migliore quando è prossima al luogo in cui il prodotto è tratto dai campi.

Siccome però il trasferimento da Casarano ad Oria avrebbe comportato quelle conseguenze che l'onorevole interrogante ha lamentato, il Ministero delle finanze si è fatto carico di interpellare il Ministero dell'interno per conoscere le condizioni particolari e di Casarano e di Oria. Si è stabilito così, di concerto tra i due Ministeri, che il nulla osta per il trasferimento fosse dato con un giudizio, diciamo così, salomonico: 50 per cento di lavorazione a Casarano e 50 per cento ad Oria, a decorrere dalla campagna 1954.

Lamenta l'onorevole interrogante che questo trasferimento importa delle conseguenze di carattere sociale per le maestranze di Casarano, che rimangono tutte o per lo meno parzialmente senza lavoro. Di fronte a questa osservazione si potrebbe di rimando rilevare che ciò che si toglie a Casarano si dà ad Oria, dove le condizioni della popolazione sono tutt'altro che favorevoli dal punto di vista della

possibilità dell'occupazione; per questo il Ministero ha ritenuto che il dividere il lavoro tra Oria e Casarano costituisse un provvedimento a sfondo sociale ed utile.

D'altra parte aggiungo che il Ministero dell'interno, per venire incontro a quel disagio che si è manifestato a Casarano per essere stato tolto il 50 per cento della lavorazione del tabacco dei Cistercensi, ha provveduto subito ad erogare 2 milioni agli Enti di assistenza di quel Comune ed ha interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale perchè favorisse quella popolazione nei limiti del possibile con dei cantieri di lavoro.

PRESIDENTE. Il senatore Ferrari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FERRARI. Onorevole Sottosegretario, debbo dichiararmi insoddisfatto. Il ritardo nella risposta ufficiale data dal Governo certamente non è inopportuno, in quanto che siamo già al nuovo periodo di lavorazione della foglia del Sacro Ordine dei Cistercensi così come è tanza. Anzitutto debbo contestare che siano stati coltivati tabacchi nei terreni di proprietà del Sacro ordine dei Cistercensi così come è stato dichiarato al Ministro delle finanze ed all'onorevole Presidente del Consiglio. Tenga presente però il Governo che questa riduzione inopportuna del 50 per cento su 170 famiglie ha portato delle conseguenze veramente disastrose ed io mi rifiuto di credere che si possa attuare il tentativo da parte del Sacro Ordine di trasferire al completo la lavorazione del tabacco in Comune di altra Provincia. Sarebbe un guaio! D'altra parte, lo stesso Governo ha formalmente promesso che questo trasferimento non si sarebbe più verificato: e di questo prendiamo atto, anche perchè se dovesse menomarsi quel principio cui accennava l'onorevole Sottosegretario, ben 6.000 ettari di lavorazione della provincia di Lecce verrebbero a trasferirsi in altre provincie. Il vero è che l'Ordine dei Cistercensi desiderava trasferire la lavorazione del tabacco perchè incautamente ed inopinatamente aveva ricostruito un magazzino riattando alcuni locali che aveva di recente acquistati inducendo in tal maniera in errore il Ministero delle finanze, nel senso che faceva credere che il suo

fabbricato era stato distrutto per eventi bellici e che con sacrifici era stato ricostruito *ex novo*. Ho dimostrato all'onorevole Ministro che ciò non rispondeva a verità e che invece si trattava di mezzucci per attuare un piano preordinato. Se effettivamente prima della demolizione del fabbricato veniva eseguita la lavorazione in Oria, nè io, nè le maestranze interessate avremmo avuto motivo di lagnanza. Comunque, voglio augurarmi che, da parte dell'Ordine dei Cistercensi Casamari, non abbia a ripetersi questo tentativo. Il Sacro Ordine dei Cistercensi ebbe la fortuna di ottenere una concessione per la lavorazione della foglia del tabacco nel 1942 e da tale epoca istituì il magazzino generale in Casarano, ove ininterrottamente si è lavorato, impiegando, come innanzi detto, ben 170 operaie.

E, mentre in Casarano, ove l'attività industriale è limitata a quella del tabacco, e per scarsa entità, si lavorano soltanto 89 ettari di superficie, compresa quella del Sacro Ordine dei Cistercensi in ettari 29, in Oria invece, di uguale popolazione, esistevano magazzini per la lavorazione di ettari 128 di tabacco, indipendentemente poi dal fatto che in questo Comune, che si trova in zona fertilissima, si coltivano ettari 500 circa di tabacco e tutta la mano d'opera disponibile viene assorbita.

Devo anche contestare che non si siano attuati i cantieri ed i corsi professionali che insistentemente sono stati chiesti e promessi; anzi profitto di questa occasione per fare una esplicita richiesta perchè l'onorevole Sottosegretario si faccia diligente presso il Ministero del lavoro per attuare in Casarano la costruzione del mercato coperto ed i corsi professionali per sarte e ricamatrici. Devo dire qualcosa di più: io ebbi comunicazione ufficiale in data 21 marzo da parte dell'onorevole Presidente del Consiglio che il Ministro delle finanze proprio « per motivi sociali aveva evitato di non trasferire una parte della concessione », mentre il trasferimento della concessione, sia pure ridotto del 50 per cento, era già avvenuto sin dal 4-5 marzo scorso, in coincidenza con l'epoca della massima disoccupazione, di circa, cioè, 1.000 lavoratori agricoli.

Comunque, prendo atto dell'impegno del Governo « che il provvedimento adottato è in

via del tutto eccezionale e che non deve costituire un precedente per diminuire la lavorazione del tabacco in provincia di Lecce ».

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Russo Luigi ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Per conoscere se non ravvisino l'opportunità di emanare disposizioni per accelerare le volture dei terreni scorporati al fine di eliminare che quelli che ne furono proprietari siano ulteriormente tenuti al pagamento delle imposte » (573).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Rispondo anche a nome del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Già da tempo il Ministero delle finanze ha impartito istruzioni, di recente confermate, agli Uffici tecnici erariali, affinché provvedano con ogni urgenza all'esame ed alla definizione delle volture catastali dei terreni espropriati, allo scopo di evitare agli ex proprietari il pagamento delle relative imposte.

Da un'indagine svolta presso i detti Uffici è risultato che le domande di voltura in attesa di definizione costituiscono una giacenza di non rilevante entità. Il ritardo nella definizione di tali volture è da attribuirsi alla mancata presentazione dei « tipi di frazionamento » o, in minor misura, ad errori di identificazione dei beni espropriati. In proposito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha interessato gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria affinché adempiano quanto è di loro competenza per facilitare le operazioni delle predette volture catastali, e, in casi di ritardo, provvedano direttamente al pagamento delle imposte, allo scopo di evitare anticipazioni da parte dei proprietari, con conseguenti rimborsi.

Nell'assicurare, inoltre, che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette rendono ope-

rativa le volture non appena definite dagli Uffici tecnici erariali, ritengo opportuno far rilevare che nello scorso esercizio finanziario è stata messa a disposizione dei dipendenti Uffici imposte la somma complessiva di lire 100 milioni, al fine di dare agli stessi Uffici la possibilità di procedere all'aggiornamento degli atti catastali con mezzi straordinari, avvalendosi, se del caso, dell'opera di personale estraneo all'Amministrazione all'uopo assunto con le dovute cautele.

È comunque opportuno tener presente che in attesa dell'esecuzione delle volture catastali concernenti i trapassi di proprietà di cui alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli interessati potranno invocare le disposizioni dettate dall'articolo 4 della legge 2 aprile 1952, n. 339, secondo le quali l'Ente espropriante è tenuto a rimborsare all'espropriato, entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, le quote di imposte, di sovrimeposte e di contributi obbligatori pagati dall'espropriato stesso per il periodo successivo all'esproprio.

PRESIDENTE. Il senatore Russo Luigi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

RUSSO LUIGI. Onorevoli colleghi non ho bisogno di premettere che soltanto motivi di equità ispirarono la mia interrogazione, anche essa vecchia ormai di molti mesi. È certo che nello spirito della Costituzione abbiamo voluto attuare i due primi tempi della riforma fondiaria e faccio riferimento alla legge per la Sila e alla legge stralcio. È naturale che seguiamo con vivo interesse il processo in atto di trasformazione del nostro Mezzogiorno con l'attesa che meglio si attui una politica di maggiore solidarietà per i nostri braccianti. Tante nostre non infondate speranze poggiano dunque sull'opera della Cassa del Mezzogiorno e degli Enti di riforma preposti ad un lavoro così complesso e vasto che, certo, non può presumere di essere esente da sfasature e da inconvenienti, certamente eliminabili nel tempo.

Siamo inoltre convinti che l'opera della Cassa debba essere protratta oltre gli stretti limiti previsti dalla legge istituzionale affinché non venga frustrato nel tempo il frutto di tanto lavoro e di tanti sacrifici del popolo italiano.

È innegabile che gli espropriati non applaudiscano ai provvedimenti che limitano la loro proprietà ed è anche umano che essi esercitino la più spietata critica verso il Governo e l'opera intrapresa vedendo con una lente di potente ingrandimento gli errori, le inesattezze, le manchevolezze inevitabili dell'attuazione pratica della nuova politica agraria intesa a trasformare il bracciante in piccolo proprietario.

Noi che viviamo nel Mezzogiorno ben sappiamo quale peso e quale remora rappresenti la classe dei proprietari colpiti dalle leggi di riforma. Non solo per spuntare armi di facile propoganda, ma principalmente per evidenti ragioni di giustizia a cui non può essere insensibile la nostra coscienza, reputo necessario che ai proprietari scorporati sia corrisposto quanto ad essi spetta per legge. Mi rammarico che la proposta del nostro illustre collega Zoli sia ancora inoperante e ne affretto col desiderio la definizione presso l'altro ramo del Parlamento. Si può persino aver pazienza nell'attesa che il pagamento corrisposto in titoli per terre scorporate, venga ancora differito nel tempo. Ma confessiamolo, è sconveniente, ingiusto, irritante obbligare al pagamento di tasse, contributi unificati, imposta progressiva sul patrimonio, come se nulla fosse avvenuto, come se la terra non fosse passata definitivamente in altre mani. Mi rendo conto delle difficoltà tecniche, delle lunghe operazioni; mi spiego la lentezza delle leggi, ma mi sia lecito invitare il Governo ad una maggiore esattezza nei riguardi dei proprietari espropriati, affinché li consideri cittadini italiani alla pari degli altri e non li privi del godimento che diritto e giustizia riconoscono ad essi.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Romano Antonio al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. Se ne dia lettura.

TOMÈ, Segretario:

« Per conoscere i motivi per cui la città di Enna, sita a 1000 metri di altitudine, con clima umido e nebbioso, non viene considerata residenza disagiata di montagna, con la conse-

guente corresponsione di una indennità speciale agli impiegati civili in servizio nella città di Enna.

Si fa presente che tale indennità viene già corrisposta ai militari e assimilati residenti ad Enna e che della stessa indennità godono gli impiegati di altre sedi meno disagiate di Enna » (576).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

VALMARANA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Rispondendo anche a nome dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, faccio presente che iniziative del genere, non di rado presentate a questo Ministero per ottenere particolari indennità di residenza, come da ultimo quella avanzata per il personale statale in servizio nella provincia di Campobasso, non possono essere prese in considerazione, in quanto rivolte ad una discriminazione delle singole residenze in pieno contrasto coi principi generali sull'uniformità dei trattamenti economici, uniformità ormai in atto da decenni e sempre riconfermata anche dalle ultime disposizioni legislative in materia.

D'altra parte, estendendo un simile criterio discriminatorio, sarebbe difficile o addirittura impossibile stabilire con rigorosa esattezza la natura, la gradualità, l'entità degli elementi da prendere a base nella determinazione delle varie sedi da ritenere disagiate, come pure riuscirebbe complicato e non scevro di inconvenienti, procedere alla designazione del personale da destinare alle varie residenze.

PRESIDENTE. Il senatore Romano Antonio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Sottosegretario, non ho veramente compreso bene il concetto che lei ha svolto. Le dico che la città di Enna è situata a 1.000 metri di altitudine, ed è una residenza disagiatissima. Basta domandare a tutti i capi del personale dei vari Ministeri per sentirsi rispondere che è difficile mandare personale in quella sede che è chiamata la residenza delle tre « P »: punizione, prima nomina e promozioni. Ora che cosa è

capitato a questo disgraziato capoluogo? Che quando si discusse la legge per la montagna, pur essendo a 1.000 metri, non fu compreso tra i comuni montani, e c'è voluta la mano di Dio, sono stati necessari esposti, deliberazioni, ordini del giorno dell'associazione degli agricoltori, per persuadere la Commissione censuaria che Enna doveva essere considerata tra i Comuni montani. Non so quale fu il motivo per cui la esclusero; forse perchè, pur stando a 1.000 metri di altitudine, da essa si vede il mare della Sicilia, ed allora si è detto che trattasi di comune marittimo.

Oggi si verifica questo: che in altre residenze mene disagiate di Enna i funzionari dello Stato percepiscono l'indennità di disagiata residenza. Ma il paradosso sta in questo, che l'indennità viene corrisposta alle poche Forze armate che si trovano ad Enna e non agli impiegati civili. Ecco perchè tutti gli impiegati dei vari uffici statali di Enna si sono rivolti a me per sapere la ragione di una tale disparità di trattamento.

Onorevole Sottosegretario, cerchi di rimediare a questa ingiustizia.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Cerabona al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, Segretario:

« Per sapere se non creda ingiusto ed arbitrario il provvedimento del prefetto di Matera con il quale è stato sospeso il sindaco del comune di Irsina » (618).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. In occasione delle elezioni per la nomina dei consigli direttivi delle « Casse Mutue per i coltivatori diretti », il sindaco di Irsina cercò, in vari modi, di turbare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Tentò di penetrare con la forza nell'edificio in cui si svolgevano le elezioni, insieme ad una trentina di persone, da lui capeggiate e fomentate, le quali non avevano diritto di votare.

Riuscito vano quel tentativo, si introdusse da solo — valendosi ed abusando della sua carica per superare lo sbarramento delle forze di polizia e nonostante i ripetuti inviti rivoltigli dal funzionario di pubblica sicurezza presente — nel corridoio dell'edificio stesso fino alla soglia dell'aula delle elezioni, persistendo nel suo atteggiamento ostile nei confronti del Presidente del seggio, il quale, in base alle disposizioni ricevute dagli organi competenti, aveva limitato l'accesso al seggio stesso ai soli elettori muniti di certificato elettorale.

Poichè tale comportamento — che senza il pronto ed energico intervento delle forze di polizia avrebbe potuto determinare anche incidenti di non prevedibile portata — era in aperto contrasto con gli obblighi incombenti al Sindaco quale ufficiale del Governo (com'è noto, l'articolo 152 del testo unico 1915 della legge c.p. impone, fra l'altro, al sindaco di invigilare su tutto quanto possa interessare l'ordine pubblico) legittimo ed opportuno appare il provvedimento col quale il Prefetto di Matera sospese il predetto amministratore dalle funzioni di ufficiale del Governo per la durata di due mesi.

Il sindaco venne reintegrato nelle predette funzioni il 21 maggio ultimo scorso.

PRESIDENTE. Il senatore Cerabona ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CERABONA. Questa interrogazione è stata da me presentata immediatamente dopo la sospensione del sindaco di Irsina, sospensione, secondo noi, illegale, e viene discussa oggi, dopo sette mesi. Si dirà che non è colpa di nessuno, ma è strano che, in genere, interrogazioni che riflettono atti arbitrari del Governo vengano in discussione solo dopo un così lungo periodo di tempo.

La realtà è che il prefetto di Matera commise un arbitrio perchè per due mesi questo sindaco non ha potuto esercitare le funzioni di ufficiale del Governo. Non so se il ministro Tambroni abbia voluto parlare proprio di questi prefetti allorchè ha dichiarato alla Camera che egli intende fare dei prefetti i consiglieri e gli assistenti dei Comuni e delle Provincie. A Matera si è verificato il fenomeno che contro tutti i sindaci dell'amministrazione di Ir-

sina, i vari prefetti hanno inferito in un modo o nell'altro, per impedir loro di compiere il proprio dovere. Faccio rilevare all'onorevole Sottosegretario che a tal proposito c'è una interrogazione mia precedente a questa, del giugno 1954, ancora inevasa. Si tratta di abusi commessi contro l'attuale sindaco, un distintissimo uomo, colto, intelligente, e capace amministratore, uno di quelli di cui ve ne dovrebbero essere molti in Italia. Per dimostrarvi l'accidia del Prefetto contro l'amministratore socialcomunista vi dirò che la amministrazione socialcomunista approvò un ordine del giorno per l'interdizione delle armi atomiche. Apriti cielo! Ma non dovete fare della politica! Del resto il ministro Tambroni pare dica qualcosa di simile anche se non proprio come il Prefetto di Matera. La deliberazione fu annullata perchè contraria al disposto dell'articolo 148 del testo unico della legge comunale e provinciale. Ma non era una deliberazione, era un ordine del giorno che, secondo me, ogni Consiglio comunale ha il diritto di presentare perchè è interprete del sentimento della popolazione. È strano che si neghi ad un sindaco di poter esprimere comunque un giudizio, anche politico, specie politico, su quella che è l'amministrazione di un Comune. Ma ancora più strano è che non solo il Prefetto annullò il deliberato, ma condannò — ridicolo fatto — il Sindaco nientemeno che alle spese postali della spedizione fatta ai vari Enti e Ministeri. Bisogna dirle certe cose, per additare i Prefetti accidiosi che per troppo zelo commettono abiezioni assai strane. Ecco il testo della lettera trasmessa al Sindaco dal Prefetto: « Per l'esecuzione si trasmette l'unito decreto di pari numero col quale è stata annullata la deliberazione consiliare n. 33 in data 4 maggio. Al riguardo si reputa opportuno avvertire la Signoria Vostra che le spese per l'invio dell'ordine del giorno indicato in oggetto, alle autorità di cui è cenno nel verbale della predetta deliberazione, saranno poste a carico degli amministratori ». Si dovrebbe mandarlo a casa questo Prefetto! Ma che consigliere, questo è un aguzzino dei poveri Comuni.

E veniamo al caso in esame. Sospeso il Sindaco per due mesi! Che cosa ha fatto questo sindaco che deve pagare persino le spese della

raccomandata al Ministro dell'interno? Ingegnoso e delicato! Poteva inviarla senza l'affrancatura in modo da far pagare al Ministro la sopratassa!

PRESIDENTE Onorevole Cerabona, la prego di contenere il suo intervento nei limiti di tempo stabiliti dal Regolamento.

CERABONA. È vero che c'è l'articolo della vecchia legge comunale e provinciale il quale dice: « Possono essere sospesi dal Prefetto o rimossi dal Re, per gravi motivi di ordine pubblico »; ed è vero che l'articolo 149 afferma che con decreto del Prefetto il Sindaco potrà essere sospeso, ma quando? Quando turba lo ordine pubblico, non quando entra in una sezione elettorale e, messo alla porta, non esce. Tutto questo significa valutare i fatti diversamente da quelli che sono. Che dice infatti il rapporto del Prefetto? Che il Sindaco entrò nell'ufficio elettorale...

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Con 30 persone.

CERABONA. Macchè 30 persone! Prima di tutto bisognava accertare se fossero elettori o meno, ma ad ogni modo se pure non avesse ottemperato all'ordine di uscir fuori, quale è il perturbamento dell'ordine pubblico per infliggere la sospensione voluta dall'articolo 149 del testo unico? Diciamo francamente che è un ripicco contro il Sindaco rosso; se quanto si addebita al Sindaco di Irsina, lo avesse fatto un Sindaco democratico cristiano o quadripartito, nulla gli sarebbe accaduto. Il fatto è che Giglio era un Sindaco socialcomunista e bisognava allottanarlo da una sezione elettorale delle mutue contadini dove infiniti brogli elettorali furono compiuti, fino al punto che la provincia di Matera ha avuto un solo Segretario; come Matera, uno ne ha avuto quella di Potenza: S. Arcangelo.

Io penso che sia riprovevole l'azione del Prefetto di Matera e la segnalo al Presidente del Consiglio affinché questi atti di sopraffazione abbiano a finire nelle amministrazioni comunali dei nostri paesi, dove vi è bisogno di pace, di tranquillità, di lavoro e di assistenza

da parte del Governo, non di accidia da parte dei Prefetti. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Cadorna al Ministro delle finanze. Se ne dia lettura.

CARMAGNOLA, *Segretario* :

« Per conoscere le ragioni per le quali è stato sospeso il rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione previsto dalle vigenti disposizioni per la benzina consumata dai motoscafi del Lago Maggiore appartenenti ai concessionari di licenza di pubblico servizio » (632).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Cadorna ha già ricevuto in via breve una risposta dall'onorevole Ministro. Io non posso perciò che ripetere quanto in quella lettera l'onorevole Ministro gli ha scritto.

Si tratta di determinare in quale categoria debbono essere posti i motoscafi del Lago Maggiore in rapporto al rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione della benzina.

La tabella B allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, ammette al pagamento dell'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina « consumata per l'azionamento delle autovetture adibite al servizio pubblico di piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza ».

Tale disposizione, originariamente prevista dal decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, è stata interpretata dall'amministrazione finanziaria, per quanto concerne i motoscafi, nel senso di ammettere al beneficio unicamente i motoscafi che, obbedendo alle stesse caratteristiche di esercizio delle autovetture di noleggio da piazza, svolgono un simile servizio in località ove sia impossibile l'impiego delle prime. Pertanto mentre sono ammessi a fruire dell'agevolazione i motoscafi in servizio da piazza — quali ad esempio quelli operanti nella Laguna veneta — rimangono esclusi dal beneficio i motoscafi e le barche a motore circolanti in servizio pub-

blico sui laghi nazionali. Infatti dette imbarcazioni, per i caratteri distintivi e le condizioni stesse del servizio svolto sui laghi, sono da assimilare non già alle autovetture in servizio di noleggio da piazza (tassi) bensì alle altre immatricolate per servizio di noleggio da rimessa, escluse — come è noto — dall'agevolazione tributaria in parola.

L'interpretazione accennata si informa necessariamente ai criteri restrittivi seguiti nella concessione dei benefici fiscali, non potendo questi essere estesi oltre i casi strettamente ed oggettivamente giustificati dalla particolare norma legislativa. Ossia l'amministrazione finanziaria ritiene che sia aderente alla legge il classificare questi motoscafi a cui si riferisce l'onorevole interrogante, non tra i tassi, ma tra le vetture da noleggio; e siccome le vetture da noleggio sono escluse dalla agevolazione, così sembra logico che vengano esclusi anche i motoscafi cui si accenna nell'interrogazione, come che effettuano analogo servizio.

PRESIDENTE. Il senatore Cadorna ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CADORNA. Mentre ringrazio l'onorevole Sottosegretario per i chiarimenti forniti e tengo conto delle ragioni di ordine generale che consigliano di ridurre al minimo le esenzioni fiscali, debbo confessare che non capisco la differenza espressa dal Sottosegretario tra la vettura di rimessa e la vettura di posteggio. Ed ancora meno comprendo la differenza tra motoscafo in azione nella Laguna veneta e motoscafo in azione sui laghi. E altrettanto un servizio pubblico l'andare alla Madonna della Salute o all'Isola di San Giorgio a Venezia come andare all'Isola Bella o all'Isola Madre da Pallanza o da Stresa. I due servizi hanno uguali caratteristiche tanto è vero che il Ministero in questi anni ha continuato a mutare le sue direttive con una serie di circolari. Faccio presente che il servizio dei motoscafi sui laghi è un servizio indispensabile per servire il turismo di un certo livello. Faccio inoltre presente che questa categoria di lavoratori numericamente molto modesta è già bersagliata economicamente dalla concorrenza della navigazione, la quale è stata riorganizzata, e pertanto battelli di piccolo carico in molte circostanze

possono sostituire il motoscafo privato. Aggiungo che i motoscafi dei laghi lavorano in periodi più brevi che non a Venezia, cioè tre o quattro mesi all'anno. Aggiungo infine che il vantaggio dato del rimborso parziale dell'imposta di fabbricazione è talmente modesto sul totale del consumo della benzina che l'aggravio portato allo Stato è minimo. Per tutte queste ragioni che mi sembrano piuttosto logiche sarei gratisimo all'onorevole Sottosegretario se volesse fare riesaminare dalla Amministrazione l'intera questione che io ritengo possa essere risolta in senso più benevolo, soprattutto in senso di equità, fatto il confronto con quanto è stato concesso per la Laguna veneta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno è rinviato ad una prossima seduta.

Svolgimento di interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Terracini al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. Se ne dia lettura.

TOMÈ, *Segretario*:

« Per conoscere per quali motivi e con quali intendimenti sia stato recentemente intimato ai titolari delle licenze per l'esercizio dell'arte tipografica di ottemperare, oltre alle condizioni generali e particolari contenute nel titolo di polizia, ad altre ulteriori prescrizioni concernenti la consegna delle copie d'obbligo e la rimessa del materiale commissionato ai commitenti, innovando così in via interna ed amministrativa la procedura disposta precedentemente con leggi apposite (testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, articolo 111; regolamento della legge suddetta emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 2 febbraio 1939, n. 374; decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660) e dopo che col disegno di legge 27 giugno 1952 presentato alla Camera dei deputati quel Governo aveva dimostrato saggiamente di comprendere che nulla può mutarsi in materia di stampa se non interpel-

lando il Parlamento e provvedendovi nella forma della legge ordinaria » (81).

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di svolgere questa interpellanza.

TERRACINI. Illustre Presidente, io considero il fatto che, in accordo e col consenso della nostra Presidenza, il Governo abbia accettato, pure a così lunga distanza di tempo, di discutere questa interpellanza, che avevo presentata nel luglio dello scorso anno, come un sintomo lodevole della sua decisione di trasferire nei fatti l'intenzione, che sia l'onorevole Presidente del Consiglio come ieri anche l'onorevole Ministro dell'interno, espressero, di riportare mano a mano nel nostro Paese un'atmosfera di generale ossequio alla legge, quell'ossequio che nei tempi passati, si era tanto onnubilato, non solo da parte dei cittadini ma anche della pubblica amministrazione.

La riesumazione della mia interpellanza mi permette infatti di esporre e sottoporre al Senato e al Governo una situazione di assoluta anormalità che è stata creata surretiziamente in un settore tra i più delicati della vita nazionale, con una iniziativa incontrollata del precedente Presidente del Consiglio dei ministri, a sanare la quale purtroppo, fino a questo momento, il nuovo Presidente non ha preso alcun provvedimento. E voglio subito dire che ho grande speranza che l'onorevole Sottosegretario, rispondendomi, annuncerà al Senato e cioè ai cittadini che la illegalità che ho denunciata è stata finalmente annullata, cosicché nel campo dell'arte tipografica e cioè della stampa si sta per tornare in Italia alla parola e allo spirito della legge.

Nella Repubblica l'arte tipografica è regolata da due diversi complessi legislativi. Il primo è quello costituzionale, precisato nell'articolo 21 della nostra Carta fondamentale, il quale dispone che la stampa non può essere soggetta « ad autorizzazioni ed a censure ». È chiaro che il deputato costituente, parlando di autorizzazioni, si è voluto riferire all'esercizio dell'arte tipografica, subordinato dalla fascistissima legge di pubblica sicurezza ad una licenza severamente condizionata; mentre, con il richiamo alla censura, considerava l'attività pub-

blicistica, garantita interamente dal diritto di libera espressione del pensiero.

Ma, escludendo ogni sistema di autorizzazione per l'arte della stampa, la Costituzione si oppone appunto all'altro complesso di norme legislative tuttora in vigore, purtroppo, o considerate in vigore, sulla materia. E precisamente all'articolo 111 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, che dice: « Non si può esercitare, senza licenza del Questore, l'arte tipografica, litografica, ecc. ». Nel campo in esame gli italiani vivono dunque in un regime che potrebbe dirsi costituzionale, ma temperato da una legge di polizia! Come fase di transizione, io preferirei, lo confesso, un regime di polizia temperato dalla Carta costituzionale, perchè ci sarebbe allora da sperare che almeno nessun rincrudimento si aggiungerebbe alle vecchie norme della dittatura. Ma i governanti di ieri hanno conservato, senza temperamento alcuno, il sistema del testo unico di pubblica sicurezza, rafforzandone addirittura, in dispregio della Costituzione, le disposizioni liberticide.

Le licenze per l'esercizio dell'arte tipografica comportano dunque, secondo il testo unico di pubblica sicurezza, un obbligo fondamentale discendente dal famigerato disposto del suo articolo 113, quell'articolo che avrebbe dovuto decadere *ope legis* con la promulgazione della Costituzione, il cui articolo 21 ne rappresenta un'aperta e radicale negazione.

Dispone, infatti, l'articolo 201 del Regolamento di pubblica sicurezza che « ogni stampato o manoscritto da affiggersi o distribuirsi in luogo pubblico deve essere preventivamente presentato in duplice esemplare all'autorità locale di pubblica sicurezza che vi appone il visto, la data, il bollo di ufficio e la firma ». Secondo il testo unico di pubblica sicurezza e il suo Regolamento, al tipografo si richiedeva dunque la presentazione all'autorità soltanto di quegli stampati che dovevano affiggersi o dovevano essere distribuiti in luogo pubblico. Per gli altri prodotti dell'arte tipografica mancava per allora ogni vincolo analogo.

Ma nel 1939 il fascismo promulgò una nuova legge, dal titolo « Norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni » con la quale si stabiliva: « Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare

8 esemplari di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione. La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione e distribuzione ». La norma è chiara e si esaurisce in sè. Nè la legge nè un suo qualsiasi Regolamento dispongono circa la procedura da seguirsi per effettuare tale consegna. Se non paresse ironia, direi che, sotto il fascismo, in questo settore, vigeva un rapporto di fiducia fra lo Stato e i cittadini, laddove in tutti gli altri campi dominava invece il rapporto del sospetto permanente. Gli stampatori avevano, sì, l'obbligo di consegnare alla Polizia 8 esemplari di qualsivoglia stampato, ma ad essi si rilasciava la scelta del tempo e delle modalità della consegna.

Ora, il nuovo Stato sorto dalla guerra di liberazione, uno Stato che si fonda sopra i diritti di libertà, con il Decreto-Legge Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 640, ha apportato alcune modificazioni, che sembrano formali ma sono sostanziali, al regime creato dalla dittatura. Da una parte, cosa modesta di contorno, la riduzione del numero degli esemplari da consegnare, da 8 a 5; dall'altra, ed è l'importante, la sostituzione della Prefettura e della Procura alla Polizia come autorità destinataria della consegna. Ora è noto che le Prefetture hanno per legge l'incarico di rimettere alle Biblioteche Nazionali, per la custodia e la conservazione, gli esemplari degli stampati ad esse destinate, mentre le Procure devono accertare, sull'esemplare a loro destinato, se mai sussistano, in relazione al suo contenuto, delle violazioni di legge. In questa nuova regolamentazione, che, secondo i principi costituzionali di libertà, estrometteva dal campo geloso della stampa l'Autorità di polizia, noi continuiamo fino al 1952.

In tale anno, e precisamente nel mese di giugno, il Governo dell'epoca, presieduto dall'onorevole De Gasperi, presentò d'un tratto al Parlamento, nel quadro delle sue deploratevoli iniziative antidemocratiche, un disegno di legge intitolato: « Nuove disposizioni sulla stampa », il quale col suo articolo 8 disponeva: « Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, prima della diffusione o della consegna al committente, quattro esemplari di ogni stampato, dei quali uno alla procura, tre alla prefettura ».

Nulla di nuovo fino qui, salvo una ulteriore diminuzione nel numero degli esemplari da presentarsi. Restava la procura, restava la prefettura, assente la polizia. Ma nel secondo comma dell'articolo ecco il veleno: « Dell'avvenuta consegna », esso suonava, « l'ufficio giudiziario o quello delegato, rilascia immediatamente ricevuta allo stampatore. Gli stampati non possono essere rimessi al committente o posti in diffusione prima del rilascio della ricevuta di consegna dell'esemplare d'obbligo da parte dell'ufficio giudiziario o di quello delegato ». Innovazioni gravissime, poichè, innanzitutto, codesto ufficio delegato altro non era, secondo si leggeva nella Relazione premessa al disegno di legge, che un ufficio di polizia, obliquamente, dopo molti anni, reintrodotta nel sistema. Non so se i Ministri proponenti fossero davvero convinti che i magistrati della Repubblica avrebbero accettato di buon grado di rimettere i loro poteri, delicati e importanti, a degli uffici di pubblica sicurezza! Ma una seconda disposizione, ancora più grave, seguiva: quella che bisogna avvenga il rilascio della ricevuta di consegna degli esemplari prima di rimettere ai committenti gli stampati. Onorevoli colleghi, chi non ricorda l'unanime levata di scudi che provocò nel Paese e particolarmente nel mondo giornalistico e nel Parlamento la conoscenza del contenuto di queste norme del disegno di legge? Potrei citare a testimonianza gli estratti di quasi tutti i giornali italiani, dall'estrema sinistra all'estrema destra. Mi limiterò a leggerne tre, tipici, scelti in campi del tutto estranei all'opposizione. Nella « Gazzetta del popolo », che a quell'epoca non apparteneva ancora alla democrazia cristiana, ma che tuttavia era di tendenza centrista, a firma Massimo Caputo, redattore capo, si scriveva: « Dobbiamo credere che la consegna della ricevuta dell'esemplare sia una mera formalità? Non è logico presumere che la ricevuta lo stampatore l'avrà soltanto quando il funzionario di polizia avrà trovato che, a suo giudizio (un giudizio che potrebbe costare ad eminenti magistrati lunghi giorni di riflessione e che egli pronuncerà tra sè nel giro di pochi minuti) lo stampato è in regola con la legge? E qui entra in scena l'articolo 21 della Costituzione: « La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni e censura ». Perfetto! La nuo-

va legge non parla infatti di autorizzazione nè di censura; parla solo di una ricevuta, senza la quale però lo stampato non può giungere ai lettori. Che resta, in simili condizioni, della libertà di stampa, se non una mera lustra? ».

A sua volta « 24 ore », portavoce di ambienti ben noti finanziari, intitolava così l'articolo di commento al disegno di legge: « Il progetto mostruoso ». E il « Giornale d'Italia », sotto il titolo « Contro la stampa », scriveva: « È tassativamente prescritto dal disegno di legge che lo stampatore deve attendere, prima di consegnare una sola copia dello stampato al distributore, che l'autorità giudiziaria gli rilasci ricevuta delle copie presentate. Se questo non è insieme e censura preventiva e eventualmente e conseguentemente sequestro preventivo, vorrei sapere cosa è? ».

Onorevoli colleghi, queste tre citazioni sono più che sufficienti a convalidare la mia asserzione dell'unanime protesta levatasi contro le intenzioni del Governo. E l'onorevole De Gasperi e l'onorevole Scelba lasciarono silenziosamente cadere il mal consigliato disegno del quale non si è più parlato. Perchè allora ne parlo io quest'oggi? Semplicemente perchè, nell'aprile del 1954, da un ufficio del Ministero dell'interno (mi permetto di supporre dallo stesso Gabinetto del Ministro e, vorrei aggiungere, per penna del Ministro) una circolare è stata diramata a tutti gli uffici di polizia della Repubblica, nella quale venivano riassunte, come disposizioni obbligatorie e senz'altro esecutive, le norme già contenute in quel disegno di legge cui era mancata la ratifica dal Parlamento, che a priori lo aveva considerato gravemente lesivo del principio fondamentale di libertà di stampa. Il Ministro Scelba pensò così di fare a meno del Parlamento: di più, credette di sovrapporsi al Parlamento, e calpestò il Parlamento. E con la sua circolare sostituì la legge mancata. Subito dopo l'aprile 1954 tutti gli stampatori della Repubblica vennero dunque convocati presso gli Uffici di polizia, dove venne loro ritirata l'autorizzazione in loro possesso, già rilasciata a norma dell'articolo 11 del testo unico di pubblica sicurezza. E, se vollero riottennerla, dovettero firmare l'accettazione di norme aggiuntive che aggravavano notevolmente i loro obblighi, colpendo insieme gli interessi e i diritti dei loro committenti,

Ho qui sott'occhio il testo della comminatoria che venne fatta firmare a Roma, in S. Vitale, ai tipografi della capitale: « Dinanzi a noi sottoscritti, ufficiali di Polizia giudiziaria, è presente il signor. . . . titolare della licenza per l'esercizio della tipografia sita in via . . . al quale, in forza dell'articolo 9 della legge di pubblica sicurezza, viene fatto obbligo di ottemperare, oltre alle condizioni generali e particolari contenute nel Titolo di polizia, anche le seguenti ulteriori prescrizioni: a) la consegna delle copie sarà fatta direttamente alla sede dell'Ufficio Stampa della Questura, nelle ore d'ufficio; b) detta consegna dovrà aver luogo a stampa ultimata di tutto il materiale commissionato, e all'atto dell'adempimento dovrà punte indicarsi con esattezza il numero degli esemplari stampati; c) il materiale commissionato o copia alcuna di esso non potrà essere ritirato dai committenti se prima l'esercente non abbia nelle sue mani la ricevuta dell'avvenuto deposito delle copie d'obbligo presso gli Uffici di stampa ».

Onorevoli senatori, è chiaro, se le parole dicono quello che dicono, che, in base alla comminatoria imposta agli esercenti di industrie tipografiche, è stato messo in vigore tutto il sistema restrittivo già contenuto nel disegno di legge sottoposto nel 1952 al Parlamento ma dal Parlamento non approvato per i suoi intenti anticostituzionali e antidemocratici. Ma qualcuno vorrà sapere cosa sia e che disponga l'articolo 9 della legge di pubblica sicurezza, richiamato nella comminatoria a fondamento e giustificazione delle prescrizioni arbitrarie.

Onorevoli colleghi, eccovene il testo: « Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni che l'autorità di polizia ritenga di imporgli nel pubblico interesse ». Ebbene, noi non ci stupiamo che un regime di dittatura e di arbitrio quale era il fascista avesse tale temerarietà da riconoscere impudentemente alla polizia la facoltà di sovrapporsi alla legge, da riconoscere al potere esecutivo un imperio sul legislativo. Non ci stupiamo che in un regime che considerava la divisione dei poteri come una utopistica buffonata del passato, si realizzasse questo sovvertimento dei poteri, o addirittura si desse a un organo amministrativo, come è la polizia, diritto di intervento nell'ambito riservato a un

potere. Beffarsi del diritto, spregiare il diritto, era proprio di un regime illegale. Questo articolo del testo unico di Pubblica sicurezza è consentaneo al tempo e agli uomini che lo pensarono e lo imposero.

« Oltre le condizioni stabilite dalla legge »! Ma se è la legge che ha dettate le condizioni subordinandosi alle quali i cittadini possono godere di certe concessioni, solo la legge potrà mutarle, integrarle, aumentarle. La fonte delle prescrizioni deve essere unica, se le prescrizioni devono avere uguale potere cogente.

E spero che nessuno voglia affacciare la tesi che, con l'articolo 9 del testo unico di pubblica sicurezza, si ponga in essere una specie di delega legislativa. Una delega legislativa all'autorità di polizia! Oh! neanche allora, con quel fantoccio di Parlamento, si sarebbe osato una tale grottesca finzione! Neanche in uno Stato di polizia si crede che la polizia sia lo strumento più indicato a interpretare e soddisfare i pubblici interessi.

La polizia ha un solo compito: la tutela dell'ordine pubblico. Ma con l'articolo 9 del testo unico di pubblica sicurezza, ereditato dal fascismo, la Repubblica italiana le riconosce anche quello di andare incontro al pubblico interesse.

Orbene in un regime costituzionale, e neanche democratico ma appena liberale, il Governo deve rifiutarsi di avvalersi di simili disposizioni. Consapevole del valore supremo della legge, esso deve contestare alla polizia di sostituirsi a questa, specie nei confronti di una libertà fondamentale come è la libertà di stampa.

Nel testo unico di Pubblica sicurezza c'è un altro articolo che assomiglia al 9, l'articolo 2, che dà al Prefetto, in caso di urgenza o per gravi necessità pubbliche, la facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica. È un articolo apertamente anticostituzionale, come l'onorevole Scelba scrisse e disse allorquando nel 1948, in qualità di Ministro dell'interno, presentò al Senato un disegno di legge a riforma parziale del testo unico. Ma questo articolo vincola, comunque, e limita questa facoltà del Prefetto con gli espressi richiami all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'urgenza e alla grave necessità pubblica.

L'articolo 9 invece apre la via ad ogni arbitrio, tutto rimettendo alla discrezionalità della polizia, fuori di ogni condizione e situazione.

E, nella fattispecie, l'Autorità di polizia ha osato disporre con una intimazione laddove e come il Parlamento si era rifiutato di farlo con una legge, e in materia per la quale in precedenza lo stesso Governo dell'onorevole De Gasperi aveva ritenuto che una legge occorresse.

Ma la intimazione di cui ho dato poco fa lettura contiene delle prescrizioni che aggravano le stesse norme dell'articolo 8 del disegno di legge del 1952. In essa infatti non si parla più dell'ufficio giudiziario o dell'ufficio delegato, ma bensì, in modo netto, dell'ufficio-stampa della Questura. Non si parla dell'obbligo della consegna « immediata » della ricevuta, ma, omettendo l'avverbio, si lascia all'Ufficio la più ampia facoltà in ordine al termine della consegna. E si aggiunge l'obbligo di presentare gli esemplari solo quando tutto il materiale sia stato stampato, prescrizione dettata dall'intento malvagio di arrecare un danno economico sia al tipografo come al committente, rendendo impossibile sospendere la tiratura, e quindi risparmiare materiale, lavoro e denaro nei casi in cui lo stampato non ricevesse, con la ricevuta, il via alla diffusione.

Onorevoli colleghi, la comminatoria intimata lo scorso anno dall'Autorità di polizia ai tipografi denuncia la volontà di restringere, per poi annullare, la libertà di stampa, premessa necessaria della libertà di pensiero. E questo non attraverso la legge, dacchè una legge non aveva potuto ottenersi, ma attraverso a provvedimenti di carattere amministrativo. A chi risale la responsabilità di ciò?

Io ho parlato di questure, di uffici di polizia. Ma nessuno crederà che la iniziativa illegale in argomento sia stata presa spontaneamente dai funzionari locali. E neanche si può attribuirne l'idea alla Direzione generale della polizia.

No, questa iniziativa è partita da più in alto, direttamente dal Ministro dell'interno dell'epoca, dall'onorevole Scelba. Convinto della propria onnipotenza, e abituato a tenere in non cale le leggi, egli volle vendicarsi del rifiuto del Parlamento a seguirlo nella sua politica liberticida, e con una circolare mirò a liqui-

dare una delle libertà essenziali, sottoponendo al più stretto controllo di polizia l'attività della stampa. L'onorevole Scelba ha riso degli scrupoli dell'onorevole De Gasperi, che, ossequioso quanto meno della legalità formale, esigeva una legge per seppellire le leggi. L'onorevole Scelba le seppellisce con un anodino atto d'imperio: una circolare, un ordine amministrativo, una comminatoria di Questura.

A che hanno mirato le severe prescrizioni cui è stata sottoposta recentemente l'arte tipografica? Nessuno sosterrà, voglio sperare, che esse siano state dettate dall'onorevole Scelba allo scopo di controllare la stampa delle *réclames* commerciali o delle partecipazioni funebri. È vero che in Italia anche questo genere di stampati deve essere sottoposto all'Autorità di polizia, come ognuno può facilmente accertare quando, ad esempio, consuma una bottiglia di acqua minerale, la cui fascetta sfoggia tanto di annotazione circa l'autorizzazione numero tale rilasciata in data tale dal tale ufficio di Questura.

L'onorevole Scelba mirava a ben altro! Ciò di cui si preoccupava erano i fogli divulgatori di idee, di giudizi, di opinioni; erano gli stampati diffonditori di principi e di programmi, suscitatori di discussioni, creatori di correnti di pensiero. Sta di fatto che, interpellati, certi uffici di polizia precisarono che le nuove disposizioni non sarebbero state applicate nè ai giornali quotidiani nè ai rotocalchi ma alle riviste teoriche, nelle cui pagine si propongono, si elaborano e chiariscono i problemi di cultura.

Nella mia interpellanza, ch'era indirizzata al Governo colpevole di questa subdola manomissione della libertà di stampa, chiedevo di conoscere i motivi che l'avevano mosso a compierla. Evidentemente una tale richiesta non posso rivolgere al Governo di oggi, cui invece domando perchè non abbia ancora provveduto ad abrogare la misura deprecata e se non intenda provvedervi al più presto.

Io spero che l'onorevole Sottosegretario rispondendomi non sosterrà che i motivi che mossero il Governo precedente a disporre nuove restrizioni in materia di stampa furono di carattere tecnico, in relazione a difetti manifestatisi nel meccanismo legalmente disposto per il controllo dell'attività tipografica. Le sta-

tistiche giudiziarie non denunciano infatti prima del 1954 un aumento di reati in materia. Gli esercenti di arti tipografiche facevano il loro dovere e tutto marciava per il meglio. No, non vi erano inconvenienti tecnico-amministrativi cui porre riparo! L'onorevole Scelba osò restringere la libertà di stampa per motivi e scopi politici, secondo il programma antidemocratico, illiberale, da lui perseguito.

Ora, se anche il Governo attuale non vuole respingere l'eredità politica del Governo precedente, esso non ignora che tutte le eredità, anche le politiche, si possono accettare col beneficio di inventario. Per il suo buon nome di Governo democratico, per lealtà verso le dichiarazioni programmatiche con le quali si presentò al Parlamento, sappia dunque avvalersi di simile beneficio. Se non in una volta sola, quanto meno mano a mano che gli vengono indicati gli elementi deteriori dell'eredità che ha assunto.

Io mi auguro che l'onorevole Sottosegretario annunci al Senato che la illegalità che ho denunciata è stata accertata dal Governo, e che questo è venuto nella determinazione di abrogare le misure arbitrarie a danno dell'arte tipografica e della stampa per fare luogo, se non alle norme di piena libertà sancite dalla Costituzione, che sarebbe troppo attendersi, almeno alle leggi fasciste di polizia, certo migliori delle circolari Scelba.

In caso contrario si spegnerà quel briciolo di buona speranza ch'era sopravanzata in noi dalle attese suscitate dai solenni impegni di fedeltà costituzionale con cui, da quel banco, quattro mesi fa, il Presidente del Consiglio sembrò annunciare al Paese l'inizio di una vita nuova. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Sappiamo bene, onorevole Terracini, che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, secondo la Costituzione. Non c'è ombra di dubbio che fra noi a nessuno è mai venuto in mente, e che a nessuno verrà mai in mente, di non rispettare questa norma.

Però, onorevole Terracini, non bisogna confondere questa norma con l'altra, che pure ella

ha citato, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, per cui ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare quattro copie di ogni stampato o pubblicazione alla Prefettura ed una copia alla Procura della Repubblica. Bisogna anche ricordare che quest'altra norma mira a finalità non certo di censura, non certo di autorizzazione, rispetto alle pubblicazioni. Mira — ed ella lo ha accennato, onorevole Terracini — ad assicurare materiale alle biblioteche; e mira a fornire alla Polizia giudiziaria materiale su cui, *ex post*, possa esercitarsi l'apprezzamento degli organi competenti di reato.

Quest'altra norma — della legge 1939 modificata nel 1945 — dispone che la consegna degli stampati « deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o in distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona ».

È chiaro che questa norma non ha assolutamente niente di incostituzionale ed è perfettamente concepibile in qualunque regime in cui la libertà di stampa non debba rischiare di divenire licenza, perchè sia reso impossibile agli organi giudiziari competenti di intervenire proficuamente in caso di abusi, anche con sequestri, che in certi casi sono da noi, come dovunque, costituzionalmente ammessi.

Crede il senatore Terracini che la norma che prescrive dover effettuarsi la consegna prima che gli stampati e le pubblicazioni siano posti in commercio, sia stata rispettata sempre integralmente? Dovrei disingannarlo.

Sulla necessità della osservanza di quella norma, particolarmente ai fini della repressione della stampa pornografica, tuttora notevolmente diffusa...

TERRACINI. Anzi aumentate, onorevole Sottosegretario, nonostante queste norme!

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Quindi sarà sempre meglio assicurare la consegna preventiva perchè l'Autorità giudiziaria abbia il materiale su cui pronunciarsi, anche con sequestri.

Sulla necessità di osservare questa norma circa la consegna preventiva degli stampati doverono intervenire numerose circolari: 20 gen-

naio 1949, 12 maggio 1949, 10 gennaio 1950, 21 novembre 1952.

Ma risultò, nel 1954, che alcuni tipografi persistevano nel non ottemperare sempre a quella norma, sicchè apparve nuovamente necessario intervenire perchè fosse rispettata.

Occorreva una legge? L'onorevole Terracini parla di norme che erano contenute in un disegno di legge che fu presentato al Parlamento durante la prima legislatura repubblicana. Onorevole Terracini, il legislatore può tutto: può legiferare in qualsiasi materia, anche per stabilire che un determinato oggetto si chiami in un determinato modo; ma non è detto che tutte le volte che il legislatore interviene fosse proprio indispensabile che egli intervenisse ad adottare una sua norma...

TERRACINI. In democrazia parlamentare è proprio così.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Spesso, invece, i tecnici hanno rimproverato alle nostre leggi, onorevole Terracini, di contenere norme che non hanno sostanzialmente carattere di vera e propria legge, ma potevano benissimo essere contenute in istruzioni per la pratica attuazione delle leggi, o addirittura rimesse al buon senso dei funzionari. (*Commenti dalla sinistra*). Il legislatore, insomma, interviene a volte anche dove il suo intervento non sarebbe tecnicamente indispensabile: questa è la verità. Certo è che nel 1954 furono diramate tre circolari, una dopo l'altra; e sono quelle a cui si riferisce l'interpellanza: 5 maggio, 11 giugno, 23 luglio. Furono diramate una dopo l'altra in relazione alla volontà del Ministero che fosse attuato un controllo agile e sicuro per l'esecuzione della norma che ho citato prima; ed anche in relazione alla volontà di attuare quel controllo nel modo più comodo e facile per i tipografi.

Le tre circolari disposero che, sul controllo, fossero adottate prescrizioni anche ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di pubblica sicurezza, articolo che l'onorevole Terracini ha letto e che io rileggo: « Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un autorizzazione di polizia » — e l'esercizio delle tipografie, come quello di varie industrie e mestieri, è soggetto ad autorizzazione (com'è noto) — « deve osservare le prescrizioni che l'Autorità

di pubblica sicurezza ritenga di imporre nel pubblico interesse ». Ora — se l'esercente una tipografia sottoposta ad autorizzazione di polizia ha, per legge, l'obbligo di fare una determinata consegna di copie, e se tale obbligo è perfettamente costituzionale — che male c'è, che incostituzionalità, che illegittimità c'è se, in via amministrativa, alle tipografie, si prescrive: badate che quel certo obbligo di consegnare le copie va esercitato, perchè sia praticamente efficiente, in un determinato modo?

Resta a vedere se fu imposto in modo illegittimo. Non lo fu. E preciso subito che nessuna prescrizione fu dettata per giornali quotidiani, che hanno particolari esigenze di spedizione. Le prescrizioni intervennero in più tempi (ripeto), man mano che l'esperienza ammaestrò chi predisponesse queste circolari sul da farsi: ed essenziale è il disposto finale cui si pervenne.

Certo è che, come esulò dalle circolari ogni velleità di porre in essere autorizzazioni o censure di carattere preventivo, così il sistema risultante dalle tre circolari non pone in essere nessun esame o controllo preventivo delle pubblicazioni consegnate, ma unicamente e semplicemente assicura, in obbedienza alla legge, il fatto materiale della consegna cercando d'impedire inadempienze e contestazioni. Preciso.

In primo luogo — per facilitare le operazioni di consegna da parte dei tipografi, operazioni che potevano risultare appesantite per la parola « Prefettura » usata nella legge — i Prefetti vennero con le tre circolari autorizzati a stabilire che la consegna fosse loro effettuata tramite le Questure, nelle quali esiste un servizio permanente: e venne disposto che la ricevuta fosse dalle Questure rilasciata all'atto stesso della consegna. Ora io francamente non vedo che male ci sia se i tipografi, invece di consegnare le copie in Prefettura, le consegnano ad un ufficio periferico, dove ricevono immediatamente la ricevuta.

In secondo luogo, per le pubblicazioni stampate in località non capoluogo di Provincia, venne stabilito che la consegna ai Prefetti potesse essere effettuata anche tramite i commissariati distaccati di pubblica sicurezza, oppure tramite i Comandi di compagnia o di tenenza dei carabinieri, che, a loro volta, ne avrebbero rilasciata ricevuta immediata.

Si tratta, dunque, di norme che si potrebbero definire di decentramento. (*Commenti dalla sinistra*).

Venne anche ricordato che la consegna può effettuarsi per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno: e ciò non è molto dispendioso, quando si tratti di stampe non molto voluminose: in quel caso vale come ricevuta, per il tipografo, quella di spedizione.

Infine vennero invitati i Prefetti a stabilire ogni altra possibile agevolazione per facilitare le consegne e i rilasci delle ricevute.

Che vi fu, dunque, di riprovevole? Si trattò di istruzioni di mero ordine pratico per la applicazione di una irreprensibile norma legislativa sulla consegna di stampati; e nessuna innovazione venne apportata, come sostiene l'interpellante, in via interna ed amministrativa alle norme sulla stampa contenute nelle leggi da lui citate.

PRESIDENTE. Il senatore Terracini ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TERRACINI. Io voglio solo rispondere alla domanda che l'onorevole Sottosegretario ha ripetutamente rivolto non a me o verso i miei banchi, ma ai banchi e ai senatori di parte sua. « Che male c'è in quanto è stato fatto? ». Simili parole suonerebbero acconcie in una frotta di fanciulli che, dopo essersi fatto dei dispetti, ricorrono alla mamma perchè renda giustizia. « Che ho fatto di male? ». In una Assemblea politica non si cerca il male di un'azione, ma si indicano le cause di questa, commisurandole alle leggi. Da quanto ella ha affermato, onorevole Sottosegretario, risulta che circolari offensive di un diritto di libertà sono state diramate, senza che il Parlamento ne avesse notizia, sebbene esse innovassero profondamente nel regime vigente in materia.

Tutto quanto ella ha detto per giustificare tale arbitrio, mi fa pensare che, nel giudizio suo, l'onorevole De Gasperi fu davvero un piccolo uomo politico, incapace a realizzare i suoi programmi politici, poichè credette di avere bisogno di una legge per ottenere quanto tanto facilmente un suo successore ottenne con una prescrizione amministrativa! Ella nega che la circolare Scelba abbia apportato modifiche o aggiunte al preesistente regime di stampa. Non furono, non sono del suo avviso i giuristi, i politici, i pubblicisti che per mesi e mesi nel

1952 criticarono e condannarono il disegno di legge Scelba, miseramente naufragato nel suo iter parlamentare.

Sta di fatto che con le nuove prescrizioni agli stampatori si è foggiato per la polizia un pericoloso strumento di persecuzione a danno degli avversari del Governo. E se questo strumento non è stato fino a oggi adoperato a fondo (noi ricordiamo comunque i molti manifesti dei partiti di opposizione proibiti in grazia del nuovo meccanismo di consegna e ricevuta degli esemplari agli uffici di polizia), se anche il pericolo non si è ancora tradotto nei fatti, esso è sempre incombente, arma di riserva per situazioni e tempi non definitivamente elusi. Può essere che l'attuale Governo non nutra le intenzioni che già mossero l'onorevole Scelba; ma allora perchè conservare per la ruggine, nel pletorico arsenale burocratico della nostra vita statale, l'arma minacciosa? Perchè rifiutarsi ad un gesto di ossequio alla Costituzione e di rispetto al Parlamento, abrogando apertamente il documento denunciato? I governanti di ieri non avrebbero da adontarsene, poichè, mutando le congiunture, mutano anche le esigenze e le connesse misure. E i governanti attuali darebbero una garanzia precisa dei loro propositi non soltanto all'opposizione ma a tutto il Paese. Ma l'onorevole Sottosegretario non ci ha lasciato illusioni. La sua risposta attesta che, anche per il Governo Segni, la polizia è un potere nella Repubblica, e un tale potere da imporre ai cittadini quanto le stesse leggi tacciono. Regime pessimo quello nel quale, ai tre poteri tradizionali, se ne aggiunge un quarto! Pessimo regime quello dei quattro poteri, poichè sempre in esso il quarto, l'illegittimo, il potere di polizia, alla fine si sovrappone agli altri tre, i legittimi e costituzionali, per piegarli, romperli e avvilirli. L'Italia ne sa qualche cosa! (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interpellanza è così esaurito.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta alle ore 13.